

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2011)

Art. 9

Misure per favorire l'accesso al credito

1. La Regione, al fine di consentire il rispetto dell'equilibrio finanziario del sistema produttivo isolano con riferimento ai crediti liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle agenzie o enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), attraverso la SFIRS Spa, promuove e sostiene la conclusione di accordi con gli operatori del sistema creditizio volti a favorire l'accesso al credito, attraverso operazioni di cessione dei crediti d'impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

2. Per crediti liquidi ed esigibili si intendono quelli per i quali risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la richiesta di pagamento.

3. Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all'Amministrazione regionale ed agli enti anche in deroga al disposto dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i relativi criteri e modalità di attuazione.

4. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS Spa la cui dotazione è stabilita nella misura di euro 1.500.000 per l'anno 2011 (UPB S07.10.006).